

6. All'articolo 23, i termini « all'articolo 4 quinquies, paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 4 quinquies, paragrafi 5 e 6 ».

7. All'articolo 27, paragrafo 3 il testo della prima frase è sostituito dal seguente :

« Ad ogni produttore viene comunicata appena possibile, e comunque non oltre il 31 ottobre 1993, l'entità del suo massimale individuale, compresi i diritti supplementari concessigli a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 805/68. »

8. All'articolo 29 è aggiunto il seguente trattino :

« — il numero di diritti supplementari al premio accordati ai produttori in virtù dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 805/68. »

9. Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente articolo 30 bis :

« *Articolo 30 bis*

Diritti supplementari

1. Ogni produttore che può essere ammesso a beneficiare del premio per le vacche nutrici nel 1993 in virtù dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, può presentare, entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro all'interno del periodo 15 febbraio - 15 maggio, una domanda di diritti supplementari ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 4 quinquies, paragrafo 6. Nella domanda devono essere indicate tutte le informazioni necessarie, in particolare :

- nome e indirizzo del produttore,
- numero dei diritti supplementari di cui chiede l'attribuzione,
- una dichiarazione del produttore di aver mantenuto, a partire dal 1° gennaio 1993, un numero di vacche nutrici ammissibili pari al numero dei diritti supplementari richiesti e dei diritti al premio già acquisiti a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68,
- l'impegno del produttore di mantenere il numero di vacche di cui al terzo trattino fino al 30 giugno 1993 compreso,

— una dichiarazione che precisa il quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore all'inizio del periodo di dodici mesi d'applicazione del regime di prelievo supplementare decorrente nel corso dell'anno civile 1993. Qualora al momento di presentazione della domanda tale quantitativo non sia noto, esso sarà comunicato all'autorità competente appena possibile.

2. Le domande sono soggette a misure di gestione e di controllo analoghe a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (*). Qualora si accerti che il numero di animali da mantenere supera il numero di animali effettivamente constatato, il numero dei diritti richiesti è ridotto applicando le percentuali indicate all'articolo 10 del regolamento citato.

(*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36. »

10. All'articolo 37, primo comma, la cifra « 37 » è sostituita dalla cifra « 36 ».

11. L'articolo 58 è modificato come segue :

— l'attuale testo diventa il paragrafo 1 ;

— sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3 :

« 2. Ai fini della concessione per il 1993 del premio per le vacche nutrici, si tiene conto dei diritti supplementari attribuiti a norma dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, anche se l'attribuzione degli stessi avviene dopo la presentazione della domanda di premio.

3. Per il 1993, l'articolo 24, paragrafo 2 non si applica alle domande presentate in virtù dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione